

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 dicembre 1998, dell'articolo 39 del testo proposto dalla 5^a Commissione (Bilancio e programmazione economica) per il

DISEGNO DI LEGGE N. 3662

«Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»

(V. Stampato n. 3662-A)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e dal Ministro delle finanze

(VISCO)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica

(BERLINGUER)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

col Ministro delle comunicazioni

(MACCANICO)

col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

col Ministro per la solidarietà sociale

(TURCO)

e col Ministro della sanità

(BINDI)

(V. l'articolo 36 dello Stampato Camera n. 5267)

approvato dalla Camera dei deputati il 20 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1998*

Misure relative all'assicurazione contro le calamità naturali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I contratti di assicurazione per la copertura del rischio incendio di beni immobili di proprietà dei soggetti privati comprendono l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni e fenomeni vulcanici e, nel caso del verificarsi della calamità, l'intervento pubblico non può superare l'importo corrispondente alla differenza tra il rimborso assicurativo e l'importo del danno.

2. La garanzia di cui al comma 1 dovrà operare nel caso di calamità naturali a seguito delle quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), per gli aspetti di rispettiva competenza, sono adottate le norme recanti condizioni e modalità di attuazione del comma 1 secondo i seguenti criteri:

a) la graduale estensione dell'obbligo ai contratti in essere, da realizzare con l'accantonamento consensuale della loro durata residua, da completare entro il terzo anno successivo all'entrata in vigore del regolamento;

b) la definizione delle modalità per la riassicurazione del rischio, anche attraverso

la costituzione di un consorzio volontario tra le compagnie di assicurazione;

c) l'istituzione di un apposito fondo di garanzia;

d) la determinazione dei premi assicurativi;

e) la fissazione delle modalità per l'integrazione tra intervento statale e copertura assicurativa, individuando percentuali massime del contributo statale per taluni danni;

f) l'individuazione dei casi e delle tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento pubblico resta precluso;

g) la definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e le modalità per l'accertamento e la liquidazione dei danni.

4. In assenza di copertura assicurativa del rischio incendio e dei rischi da calamità naturali, di cui al comma 1, e considerando le condizioni economiche dei danneggiati, una quota del danno, compresa tra il 20 e il 50 per cento del valore determinato ai sensi della lettera g) del comma 3, rimane, in caso di danni da calamità, a carico del proprietario del bene danneggiato. Il regolamento di cui al comma 3 determina il valore della quota in relazione diretta al grado di rischio specifico degli eventi calamitosi relativo a singole aree territoriali.

5. Il Governo trasmette al Parlamento lo schema del regolamento di cui al comma 3 per il parere che viene espresso entro i sessanta giorni successivi alla data di ricevimento dello schema.